



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **178** di Registro

Seduta del 05-08-2026 svoltasi dalle ore 15:10 alle ore 16:00

Il Presidente: Sindaco Alessandro Rapinese

Il Segretario Generale: Dott.ssa Roberta Beltrame.

Sono presenti al momento della votazione:

RAPINESE ALESSANDRO	SINDACO	Presente in videoconferenza
ROPERTO NICOLETTA	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
FONTANA ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CAPPELLETTI MICHELE	ASSESSORE	Assente
CIABATTONI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
BODERO MACCABEO CHIARA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
DORIA MONICA	ASSESSORE	Presente
COLOMBO ENRICO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

OGGETTO: PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, DELLA MOBILITÀ PEDONALE E DELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE. AMPLIAMENTO E MODIFICA DELLE AREE PEDONALI URBANE (APU) NEL CENTRO STORICO E RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL).

La Giunta Comunale si riunisce in modalità mista, ai sensi dell'art. 6 della Disciplina delle sedute di Giunta Comunale, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 22/11/2023.

Risultano in presenza gli Assessori: Ciabattoni, Doria e Fontana.

Risultano videocollegati: il Sindaco e gli Assessori Roperto, Colombo e Boderò Maccabeo.

Risulta assente l'Assessore Cappelletti.

Risulta in presenza il Segretario Generale, dott.ssa Roberta Beltrame.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazioni di Giunta Comunale n. 209 del 26.06.2013, n. 242 del 27.06.2016, n. 386 del 19.10.2017, n. 12 del 21.01.2024, n. 312 del 18.09.2024 e n. 398 del 21.11.2025 sono state apportate modifiche alla Zona Traffico Limitato ed alle Aree Pedonali Urbane;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende proseguire con il percorso finalizzato alla salvaguardia, valorizzazione ed incentivazione della fruibilità delle aree con forte vocazione turistica e del centro storico;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento a:

- Art. 3, comma 1, n. 2, che definisce l'Area Pedonale Urbana (APU).
- Art. 7, comma 9, che conferisce ai Comuni la facoltà di delimitare le zone a traffico limitato e le aree pedonali tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare l'art. 48 relativo alle competenze della Giunta Comunale.

Dato atto dell'eccezionale e costante incremento dei flussi turistici che sta interessando il territorio del Comune di Como, con una presenza massiccia di visitatori e pedoni che occupano quotidianamente le vie e le piazze del centro storico.

Rilevato che la contemporanea circolazione di veicoli e di intensi flussi pedonali all'interno del nucleo storico genera situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, oltre a fenomeni di congestione veicolare che compromettono la vivibilità e la fluida fruizione degli spazi pubblici da parte di residenti e turisti.

Considerata la necessità impellente di:

- **garantire la sicurezza** e l'incolumità dei cittadini e dei turisti in movimento a piedi.
- **migliorare la fruibilità** turistica e commerciale del centro storico di Como.
- **ridurre l'inquinamento** acustico e atmosferico a tutela della salute pubblica.
- **salvaguardare il patrimonio** monumentale, storico e culturale del perimetro urbano protetto, esposto all'usura e al degrado causati dal traffico veicolare.

Ritenuto pertanto necessario e urgente procedere a una complessiva riorganizzazione della mobilità nel centro storico attraverso:

1. l'ampliamento e l'incremento delle superfici destinate ad Area Pedonale Urbana (APU) nelle vie e piazze del centro storico, dove i flussi pedonali sono più intensi, rappresentate nelle allegate planimetrie, recanti rispettivamente l'indicazione delle "Aree ZTL e aree pedonali" (Allegato A) e della "Zona interdetta al transito di velocipedi e monopattini" (Allegato B);
2. la rimodulazione degli orari di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), stabilendo che l'accesso sia consentito agli autorizzati con apposito provvedimento amministrativo, che viene rilasciato a seguito di presentazione di istanza corredata da marca da bollo e versamento delle spese di istruttoria pari a € 3,00, ove previsto;
3. la definizione di apposito disciplinare di accesso alla ZTL e alle aree pedonali interne, come da allegato C;

Vista l'allegata documentazione predisposta dagli uffici (allegati A, B e C) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Lgs n. 267 del 18.8.2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento Enti Locali in ordine alla regolarità tecnica dal Direttore ad interim del Settore "Programmazione territoriale";

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Lgs n. 267 del 18.8.2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento Enti Locali in ordine alla regolarità tecnica dal Comandante Polizia Locale;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area "Territorio", ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Lgs n. 267 del 18.8.2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento Enti Locali in ordine alla regolarità contabile dal Direttore del Settore "Finanziario e Risorse Umane";

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, 2° comma, dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'ampliamento delle Aree Pedonali Urbane (APU) all'interno del centro storico del Comune di Como, mediante l'inclusione delle nuove vie e piazze come rappresentate nelle planimetrie, recanti rispettivamente l'indicazione delle "Aree ZTL e aree pedonali" (Allegato A) e della "Zona interdetta al transito di velocipedi e monopattini" (Allegato B), allegate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi criteri di accesso e transito all'interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Como come da apposito disciplinare (Allegato C), allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo che l'accesso sia consentito agli autorizzati con apposito provvedimento amministrativo, che viene rilasciato a seguito di presentazione di istanza corredata da marca da bollo e versamento delle spese di istruttoria pari a € 3,00, ove previsto;
3. **Di demandare** agli uffici comunali, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli adempimenti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto previsto con la presente deliberazione;
4. **Di dare atto** che i permessi ad oggi rilasciati resteranno validi fino alle ore 23:59 del 31.12.2026;

5. **Di precisare** che le disposizioni approvate con la presente deliberazione entreranno in vigore a seguito dell'adozione della ordinanza dirigenziale del Comandante della Polizia Locale e della apposizione di adeguata segnaletica a cura del Settore comunale competente.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione della necessità di attuare in tempi brevi i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione per la tutela della sicurezza stradale con particolare riferimento all'incolumità dei pedoni.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

DISCIPLINARE DI ACCESSO ALLA Z.T.L. E AREE PEDONALI INTERNE

CAPO I

Limitazione e disciplina della circolazione dei veicoli

Art. 1 – Zona a traffico limitato “Città Murata”

1. L'area identificata nell'allegata planimetria (allegato A) con il colore azzurro è denominata zona a traffico limitato (ZTL) “Città Murata”. È parte integrante della ZTL “Città Murata” anche l'area adibita a Mercato Mercerie ubicata in fregio alle mura lungo le vie Cattaneo, piazza Vittoria, Largo Spallino, viale Battisti.
2. Nella zona a traffico limitato “Città Murata”, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di ogni giorno, è vietata la circolazione (transito, fermata e sosta) di tutti i veicoli a motore come disposto dall'art. 47 comma 2 del Codice della Strada ad eccezione di quanto previsto al capo II del presente provvedimento e ad eccezione dei veicoli in uso o al servizio di persone invalide titolari del contrassegno di cui all'art. 381 del DPR 495/92 previa comunicazione delle targhe
3. Nelle aree di via Cesare Cantù, via Rovelli (tratto da via Adamo Del Pero a via Cesare Cantù), via Adamo Del Pero (tratto da via Natta a via Rovelli), via Bernardino Luini, via Boldoni, via Indipendenza (tratto da via Bernardino Luini a via Vittorio Emanuele II), via Vittorio Emanuele II (tratto da via Rusconi a via Indipendenza) e tutte le aree APU individuate nei successivi art. 2 e 3, come meglio individuate nell'allegata planimetria (allegato B) con il colore giallo, è vietata la circolazione di velocipedi e monopattini se non condotti “a mano” ad eccezione dei velocipedi di polizia e/o di emergenza-urgenza.

Art. 2 – Area Pedonale Urbana “ROSSA”

1. Le aree di piazza Duomo, piazza Alessandro Volta, piazza San Fedele, piazza Cavour, piazza Pietro Perretta, piazza Giuseppe Mazzini, piazza Piero Gobetti, piazza Guido Grimoldi, piazza Giuseppe Verdi, via Giocondo Albertolli, via Serafino Balestra, via Francesco Ballarini, via Vincenzo Bellini (tratto compreso nella perimetrazione ZTL), via Caio Plinio Secondo (tratto da piazza Duomo a via Alessandro Macchi), via Cinque Giornate (tratto da via Volpi a piazza Duomo), via Guido Grimoldi, via Filippo Juvara, via Bernardino Luini (tratto da via Indipendenza a piazza San Fedele), via Alessandro Macchi, via Maestri Cumacini, via Francesco Muralto, via Natta (tratto da piazza San Fedele a via Adamo del Pero), via Odescalchi (tratto da via Rovelli a piazza San Fedele), via Olginati, via Pantera, via Porta, via Pretorio, via Vitani, via Vittorio Emanuele II (tratto da piazza Duomo a via Rusconi) e via Vittorio Emanuele II (tratto da via Indipendenza a via Tomaso Perti), identificate nell'allegata planimetria (allegato A) con il colore rosso sono denominate area pedonale APU “ROSSA”.
2. Nell'Area Pedonale Urbana “ROSSA” è vietata la circolazione (transito, fermata e sosta) di tutti i veicoli, inclusi i veicoli dotati di contrassegno di cui all'art 381 DPR 495/92, dalle ore 0:00 alle ore 24:00, di ogni giorno, fatta eccezione per le sole esigenze d'accesso di pubblico interesse, individuate in servizio di emergenza, raccolta pubblica dei rifiuti, mezzi per la pulizia meccanica delle aree, nonché per il solo transito dei veicoli diretti a posti auto su area privata con accesso carraio su tali aree ed, infine, per esigenze contingenti, limitate non continuative, previa specifica autorizzazione in termini di stretta necessità. I velocipedi e i monopattini devono essere condotti solo “a mano”.

Art. 3 – Area Pedonale Urbana “VERDE”

1. Le aree di via Caio Plinio Secondo (tratto da via Bianchi Giovini a via Alessandro Macchi) e Largo Gianfranco Miglio identificate nell'allegata planimetria (all. A) con il colore verde sono denominate area pedonale APU “VERDE”.
2. Nell'Area Pedonale Urbana “VERDE” è vietata la circolazione (transito, fermata e sosta) di tutti i veicoli, inclusi i veicoli dotati di contrassegno di cui all'art 381 DPR 495/92, dalle ore 11:01 alle ore 5:59, di ogni giorno, fatta eccezione per le sole esigenze d'accesso di pubblico interesse, individuate in servizio di emergenza, raccolta pubblica dei rifiuti, mezzi per la pulizia meccanica delle aree, nonché per il solo transito dei veicoli diretti a posti auto su area privata con accesso carraio su tali aree ed, infine, per esigenze contingenti, limitate non continuative, previa specifica autorizzazione in termini di stretta necessità. I velocipedi e i monopattini devono essere condotti solo “a mano”.
3. Dalle ore 6:00 alle ore 11:00 vigono le medesime condizioni di cui all'art. 1 comma 2.

Art. 4 – Disciplina della circolazione nella ZTL e nelle APU

1. È fatto obbligo di osservare i divieti di accesso e gli obblighi di direzione riportati nell'allegata planimetria (allegato A) costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. È in ogni caso vietato l'accesso a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t o una lunghezza superiore a 7,00 m, salvo apposita autorizzazione rilasciata da parte del Settore competente.
3. I veicoli a qualsiasi titolo autorizzati ad accedere alla ZTL e alle APU dovranno circolare ad una velocità massima di 6 km/h e rispettare le norme del Codice della Strada.
4. Salvo quanto previsto nel presente provvedimento, nell'ambito della ZTL e delle APU è vietata la sosta, con rimozione forzata del veicolo, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno. Laddove consentite, per la fermata e la sosta trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 157, commi 2 e 4 e all'articolo 158, commi 1, lettere f), g), h), comma 2, lettere a), b), c), e), g), i) e comma 4 del vigente Codice della Strada.
5. È vietata la circolazione nella ZTL e nelle APU a tutti i tipi di veicoli con motore a combustione interna in contrasto con le normative emanate dalla Regione Lombardia in materia di inquinamento atmosferico.

CAPO II

Categorie di autorizzati per la circolazione nella ZTL “Città Murata”

Art. 5 – Autorizzazione GIORNALIERA alla circolazione in ZTL.

1. Sono autorizzati alla circolazione nella ZTL “Città Murata”, nel rispetto della disciplina generale di cui all'art. 4, i veicoli di seguito indicati.
2. Per divenire titolari di autorizzazione giornaliera è necessario il preventivo ottenimento, tramite il portale dedicato, dell'autorizzazione principale di durata annuale. L'emissione della stessa prevede delle spese di istruttoria e l'assolvimento degli obblighi di legge e la sua scadenza è il 31 dicembre dell'anno di emissione.
3. A seguito dell'emissione dell'autorizzazione principale, sarà possibile, da parte dell'utente, in autonomia, prima dell'accesso in ZTL, tramite il portale dedicato generare l'autorizzazione derivata riferita al singolo giorno, previo pagamento delle spese di istruttoria. L'autorizzazione giornaliera derivata avrà scadenza alle ore 23:59 del giorno di emissione.

4. Veicoli autorizzati:

- 1) I veicoli di soggetti che effettuano consegne a domicilio a privati all'interno della ZTL.
Tutti i giorni, dalle 06:00 alle 11:00 e dalle 19:00 alle 22:00.
Sosta limitata a 30 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 2) I veicoli di autotrasportatori in conto proprio o in conto terzi per le consegne a esercizi commerciali.
Da lunedì al sabato non festivi, dalle 06:00 alle 11:00.
Sosta limitata a 30 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 3) I veicoli di titolari della licenza individuale di cui all'art. 5 del d.lgs. 261/99 e s.m.i. (servizi postali) ed i soggetti in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'art. 6 del d.lgs. 261/99 e s.m.i.
Da lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 11:00.
Sosta limitata a 30 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 4) I veicoli di gestori di strutture ricettive ubicate all'interno della ZTL per l'espletamento di attività di manutenzione o di pulizia all'interno della struttura.
Tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 15:00.
Sosta limitata a 60 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 5) I veicoli di titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi all'interno della ZTL.
Tutti i giorni dalle 06:00 alle 11:00.
Sosta limitata a 60 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 6) I veicoli di imprese di pulizia, che effettuano servizi all'interno della ZTL.
Dal lunedì al sabato non festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00.
Sosta limitata a 60 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 7) I veicoli di associazioni o enti di volontariato che svolgono attività all'interno della ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta limitata a 120 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 8) I veicoli di soggetti che esercitano attività manutentiva nell'ambito della ZTL, ivi compresi i veicoli adibiti alle attività di spurgo e quelli adibiti alla raccolta di rifiuti speciali.
Tutti i giorni.
Sosta limitata a 120 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 9) I veicoli di esercenti il servizio di catering per l'espletamento dei servizi all'interno della ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta limitata a 60 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 10) I veicoli di imprese edili, di traslochi e di manutenzione del verde, che effettuano servizi all'interno della ZTL.
Dal lunedì al sabato non festivi.
Sosta limitata a 60 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 11) I veicoli di agenti, rappresentanti di commercio e trasportatori di oggetti preziosi per il trasporto di merce, anche di campionario.
Dal lunedì al sabato non festivi dalle 06:00 alle 11:00. Sosta limitata a 60 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 12) I veicoli di soggetti diretti a strutture ricettive ubicate all'interno della ZTL, dotate di posto auto privato.

Numero di autorizzazioni giornaliere massimo limitato al numero di posti auto disponibili nella struttura.
Tutti i giorni.
Vietata la sosta in strada.

- 13) I veicoli per il trasporto delle salme e per l'allestimento di funerali in ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta limitata a 120 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.

- 14) I veicoli di esercenti di mercati e/o eventi autorizzati in ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta limitata a 120 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.

- 15) Gli autobus in servizio di noleggio con conducente (NCC) esclusivamente per il trasporto di clienti di alberghi in ZTL.
Transito consentito esclusivamente lungo il percorso: Piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Giovini, piazza Cavour (area ZTL), via Fontana, via Cairoli.
Divieto di fermata lungo l'intero percorso ad eccezione di piazza Cavour per il carico/scarico dei passeggeri senza arrecare intralcio all'esistente fermata del Trasporto Pubblico Locale (TPL).
Sosta limitata al tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 15 minuti.

5. Veicoli autorizzati all'accesso giornaliero singolo (monouso)

- 1) I veicoli di utenti che abbiano la stretta necessità di accedere alla ZTL per esigenze specifiche e documentate, non rientranti nelle fattispecie previste dal presente disciplinare.
Tutti i giorni.
Sosta limitata a 60 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 2) I veicoli degli sposi quando il matrimonio si celebra in ZTL.
Tutti i giorni.
Autorizzazione rilasciata a un numero massimo di due veicoli. Sosta limitata a 120 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.

Art. 6 – Autorizzazione ANNUALE alla circolazione in ZTL.

1. Sono autorizzati alla circolazione nella ZTL "Città Murata", nel rispetto della disciplina generale di cui all'art. 4, previo ottenimento, tramite il portale dedicato, dell'apposita autorizzazione ANNUALE (spese di istruttoria e l'assolvimento degli obblighi di legge), i veicoli di seguito indicati.
2. La scadenza dell'autorizzazione annuale è il 31 dicembre dell'anno di emissione.
3. **Veicoli autorizzati:**

- 1) I veicoli dei proprietari di posto auto privato ubicato all'interno della ZTL, nonché dei locatari, purché il relativo contratto sia regolarmente registrato, in corso di validità e debitamente documentato.
Tutti i giorni.
Sosta su strada vietata.
Autorizzazione associabile a un massimo di 2 targhe.
- 2) I veicoli di soggetti residenti in unità immobiliari ad uso abitativo situate all'interno della ZTL e provvisti di posto auto privato o stallo di sosta in abbonamento all'interno della ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta su strada vietata.

Autorizzazione associabile a un massimo di 4 targhe per famiglia anagrafica.

- 3) Veicoli di soggetti residenti in unità immobiliari ad uso abitativo situate all'interno della ZTL e sprovvisti di posto auto privato o stallo di sosta in abbonamento all'interno della ZTL.
Tutti i giorni.
Solo per le operazioni di carico e scarico presso la propria residenza, per un massimo di 45 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 4) I veicoli di personale degli enti pubblici, statali o locali con i veicoli di proprietà dell'Ente ovvero di proprietà privata, impiegati per documentate ragioni d'ufficio (tali veicoli sono esenti dagli oneri di istruttoria).
Tutti i giorni.
Sosta consentita esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di ufficio nella ZTL e comunque per un massimo di 180 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 5) Gli autocarri adibiti al trasporto di medicinali per l'espletamento del servizio nella ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta limitata per un massimo di 15 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 6) I veicoli del soccorso sanitario diversi da quelli indicati nel successivo art. 8 punto 2.
Tutti i giorni.
Sosta consentita esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento del servizio nella ZTL.
- 7) I veicoli adibiti a soccorso stradale (carri-gru).
Tutti i giorni.
Sosta consentita esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento del servizio nella ZTL.
- 8) I veicoli di società di vigilanza privata per l'espletamento del servizio nella ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta consentita esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento del servizio nella ZTL.
- 9) I veicoli in servizio di piazza (taxi) per l'espletamento del servizio all'interno della ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta consentita esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento del servizio nella ZTL.
- 10) I veicoli in servizio di noleggio con conducente (NCC) per l'espletamento del servizio all'interno della ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta su strada vietata.
- 11) I veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'espletamento del servizio nella ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta consentita esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento del servizio nella ZTL.
- 12) I veicoli di medici del servizio continuativo di assistenza sanitaria per l'espletamento del servizio nella ZTL.
Tutti i giorni.
Nei limiti dell'orario di servizio, sosta consentita esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento del servizio.
- 13) I veicoli di personale paramedico, per l'espletamento del servizio nella ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta consentita esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento del servizio nella ZTL con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.

- 14) I veicoli di medici di base limitatamente alle visite domiciliari urgenti nell'ambito della ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta limitata a 120 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 15) I veicoli degli operatori dell'informazione che per esercitare il diritto d'informazione hanno l'assoluta necessità di circolare all'interno della ZTL.
Tutti i giorni.
Sosta limitata a 120 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.
- 16) Autobus in servizio di trasporto pubblico locale (TPL).
Tutti i giorni.
Limitatamente al percorso costituito da piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Giovini, piazza Cavour (area ZTL), via Cairoli e viceversa.
- 17) I veicoli di accompagnatori degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di istituti siti all'interno della ZTL, limitatamente agli orari di accesso ed uscita degli alunni per il solo anno scolastico in deroga alla scadenza indicata all'art 6 c.2.
Esclusivamente per le operazioni di carico e scarico alunni.
Sosta consentita per un massimo di 10 minuti con obbligo di indicazione dell'orario di arrivo.

Art. 7 – Autorizzazione alla circolazione in ZTL successiva al transito (Autorizzazione in Sanatoria) entro le 48 ore.

I veicoli in uso agli utenti di seguito indicati possono ottenere sul portale dedicato un'autorizzazione alla circolazione successiva al transito (autorizzazione in sanatoria), senza alcuna spesa istruttoria, nei seguenti casi:

1. **I veicoli in uso o al servizio di persone invalide titolari del contrassegno** di cui all'art. 381 del DPR 495/92, laddove non già autorizzate in via continuativa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del medesimo DPR 495/92, possono ottenere l'autorizzazione successiva al transito comunicando la targa del veicolo da loro utilizzato.
2. **I veicoli che accompagnano presso la propria abitazione donne o minori domiciliati in ZTL** tra le ore 23:00 e le ore 05:00.
3. **I veicoli che accedono alla farmacia di turno per il ritiro di bombola d'ossigeno terapeutico**, di medicinali urgenti con prescrizione medica o per accompagnare persone disabili o anziani con ridotta mobilità per emergenza sanitaria che richieda prestazione professionale del farmacista.

Art. 8 – Veicoli non necessitanti autorizzazione

Sono autorizzati alla circolazione nella ZTL "Città Murata", sempre nel rispetto della disciplina generale di cui all'art. 4, **senza comunicazione della targa e senza necessità di ottenere apposito titolo**:

1. I veicoli di proprietà o in uso al Comune di Como
2. I veicoli con targa speciale:
 - Polizia Locale;
 - Protezione Civile;
 - Forze dell'ordine;
 - Forze Armate;
 - Soccorso sanitario;

- Vigili del Fuoco;
- Corpo Diplomatico o Consolare.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 9 – Disciplina speciale.

1. I veicoli adibiti al trasporto di attrezzature, scenografie ed impianti per il Teatro Sociale sono autorizzati a percorrere via Indipendenza e via Bellini per le operazioni di carico e scarico, al termine delle quali sono altresì autorizzati ad uscire da piazza Verdi.
2. I veicoli degli esercenti attività di commercio su area pubblica sono autorizzati ad accedere all'area adibita a Mercato Mercerie ubicata in fregio alle mura lungo viale Cattaneo, piazza Vittoria, Largo Spallino, viale Battisti limitatamente ai giorni e negli orari di svolgimento dei mercati.

Art. 10 – Norme transitorie e finali

Tutte le autorizzazioni e i permessi di accesso alla ZTL in corso di validità conservano efficacia, salvo scadenza antecedente o revoca, fino al 31 dicembre 2026.